

PROSPETTO ESEMPLIFICATIVO DI UNA CORRETTA DETERMINAZIONE DELLA PROPORZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DI GENERE
NELLA FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE A NORMA DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 2012, N. 215

POPOLAZIONE DEL COMUNE	Numero dei consiglieri da eleggere e numero massimo dei candidati di ogni lista determinato dalla legge	Numero minimo dei candidati della lista stabilito dalla legge	Determinazione del numero dei candidati corrispondente a quello MINIMO di ogni lista con eventuale arrotonda- mento (1)	Quore di genere determinate sul numero MASSIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare (2)		Quore di genere determinate sul numero MINIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare (2)	
				2 / 3	1 / 3	2 / 3	1 / 3
Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti	48	2 / 3	32	32	16	21,33 = 21	10,66 = 11
Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti	40	2 / 3	26,66 = 27	26,66 = 27	13	18	9
Comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti	36	2 / 3	24	24	12	16	8
Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti e comuni capo- luogo di provincia	32	2 / 3	21,33 = 21	21,33 = 21	11	14	7
Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti	24	2 / 3	16	16	8	11	5
Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti	16	2 / 3	11	10,66 = 11	5	7,33 = 7	3,66 = 4
Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti	16	3 / 4	12	10,66 = 11	5	8	4
Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti	10	3 / 4	8	7,50 = 8	3	5,33 = 5	2,66 = 3

(1) Nei comuni sino a 15.000 abitanti, per il conteggio del numero *minimo* dei candidati, le cifre decimali sono *sempre* arrotondate all'unità superiore mentre nei comuni sopra i 15.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del d.lgs. n. 267 / 2000, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi.

(2) Nel conteggio delle quore di genere è arrotondata all'unità superiore soltanto la quota che presenti la cifra decimale *superiore* a 50 centesimi.